

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 2008/85 rilasciata in data 17 dicembre 2008 – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trieste

REGISTRATO
A Trieste IL 22/11/2019
al n. 892 serie 1
liquidati euro 200,00
di cui imposta di registro.

Rep. n. 9874

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

-----**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**-----

----- **DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO** -----

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE AUTOMOBILISTICO, URBANO ED EXTRAURBANO, TRANVIARIO E MARITTIMO DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA- CIG: 5905206A24 -----

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di novembre (**15.11.2019**) in Trieste, nella sede della Presidenza della Regione, in Piazza Unità d'Italia n. 1, innanzi a me avv. Carlo Martone, Ufficiale rogante aggiunto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' art. 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, giusta conferimento di incarico adottato con D.P.Reg. 17 giugno 2011 n. 0139/Pres e da ultimo riconfermato con D.P.Reg 24 dicembre 2014, n. 0253/Pres., senza l'assistenza dei testimoni per concorde richiesta fatta dalle parti, sono comparsi: ----

1. **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, di seguito indicata "Regione", con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dal dott. ing. Sandro Chiarandini, nato a Udine il 14/11/1955, nella sua qualità di Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio, giusto conferimento dell'incarico disposto con DGR n. 1618 del 30 agosto 2018, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di Udine, via Liruti n. 22, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi degli articoli 17 e 21 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg.

27/8/2004, n. 277/Pres. e s.m.i. -----

2. **TPL FVG S.C.AR.L.** con sede in Gorizia, via Caduti di An Nasiriyah n. 6 (C.F. e P.I. 01024770313) Società consortile a responsabilità limitata costituita, ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, tra le seguenti aziende: AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF con sede in Udine, Via del Partidor n. 13 (C.F. 00500670310); AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A. con sede in Gorizia via Caduti di AN Nasiriyah n. 6 (C.F. 00505830315); A.T.A.P. S.p.A. con sede in Pordenone Via Candiani n. 26, (C.F. 00188590939); TRIESTE TRASPORTI S.p.A. con sede in Trieste, via dei Lavoratori n. 2 (C.F. 00977240324), iscritta al Registro Imprese di Gorizia n. REA 65096, d'ora in poi denominata "contraente" o "affidatario" , rappresentata dal dott. Aniello Semplice, nato a Scafati (SA) il 28/10/1962 C.F. SMPNLL62R28I483D, residente a Trieste in Via Illersberg n. 12, nella sua qualità di Consigliere e Amministratore Delegato, nominato con atto del 19/04/2018 e legittimato a stipulare il presente contratto in forza dei poteri attribuiti dal Consiglio di amministrazione della suddetta Società con deliberazione approvata in data 12/11/2019 il cui verbale si allega **sub "A"**; -----

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io, Ufficiale rogante aggiunto della Regione, sono certo mi chiedono di ricevere fra i rogiti dell'Amministrazione regionale il seguente atto premettendo che: -----

- la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 "Attuazione del Decreto Legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità" agli articoli 17 e seguenti disciplina l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale; -----

- il Piano Regionale del trasporto pubblico locale, approvato con DPR n. 80 del 15 aprile 2014 ha configurato il sistema del trasporto pubblico locale, definendo tra

l'altro i criteri progettuale e di regolazione per le modifiche migliorative dei servizi ed in generale per la riorganizzazione dell'offerta;-----

- con deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 10 gennaio 2014 è stato ritenuto necessario procedere ai nuovi affidamenti del TPL regionale e sono stati conferiti, alla competente Direzione centrale, indirizzi per l'affidamento del servizio TPL automobilistico-marittimo: -----
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1532 del 7 agosto 2014, è stato prenotato l'importo annuale (comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali) di € 130.000.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2015 – 2024;-----
- con decreto del Direttore Centrale della competente Direzione n. MOB/4360/TPL 1-1/ del 22 ottobre 2014, è stata indetta una gara mediante procedura aperta per l'affidamento, per la durata di dieci anni, salvo l'esercizio dell'opzione di proroga di cinque anni, dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, comprensivi dei servizi tranviari, e dei servizi marittimi di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della citata Legge regionale n. 23 del 2007, sono stati approvati i documenti di gara, redatti sulla base degli indirizzi delle richiamate delibere della Giunta Regionale n. 26/2014 e 1532/2014 e ne è stata contestualmente disposta la relativa pubblicazione; -----
- il bando di gara che è stato pubblicato sulla GUCE in data 29 ottobre 2014 (sulla base di richiesta inviata il 25 ottobre 2014), sulla GURI in data 5 novembre 2014, sui siti del Ministero delle Infrastrutture il 7 novembre 2014 e dell'Osservatorio il 10 novembre 2014, ed un estratto è stato pubblicato su 2 quotidiani nazionali e 2 locali in data 8 novembre 2014;-----
- con decreto del Direttore Centrale della competente Direzione n. MOB/280/TPL 1-

1/del 30 gennaio 2015, la gara è stata sospesa dal 19 gennaio 2015 al 30 gennaio 2015, al fine di consentire una rettifica al bando e agli elaborati di gara in esito alla Sentenza n. 30/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale (d'ora in poi TAR FVG) relativa al ricorso presentato dalle società Busitalia-Sita nord S.r.l e Autoguidovie S.p.a.; -----

- la suddetta rettifica ha mantenuto invariati oggetto, valore e tutti gli altri elementi della gara ed i contenuti contrattuali, riguardando esclusivamente:-----

- un maggiore dettaglio relativamente ai costi del personale da acquisire da parte del nuovo affidatario; -----
- la diminuzione da 270 a 180 dei giorni di anticipo nell'avvio del servizio, legata all'attribuzione di punteggio, rispetto ai 365 posti a base di gara; -----
- la previsione di una rateazione di due anni per l'acquisto del parco mezzi; -----

- con decreto del Direttore Centrale della competente Direzione n. MOB/13/TPL 1-1 del 19 gennaio 2015 è stata disposta, con effetto immediato fino a diversa determinazione, la sospensione della procedura di gara; -----

- con decreto del Direttore Centrale della competente Direzione n. MOB/280/TPL 1-1 del 30 gennaio 2015, i termini per la presentazione delle offerte sono stati riaperti dal 30 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 per un totale di 52 giorni, nonché sono stati approvati gli atti di gara modificati/integrati a seguito della sentenza TAR FVG n. 30/2015 depositata in data 16 gennaio 2015; -----

- la gara è stata ulteriormente sospesa dal 19 maggio 2015 al 07 gennaio 2016 in relazione alla sentenza di ottemperanza n. 225/2015 del TAR FVG con particolare riferimento all'obbligo di acquisto del materiale rotabile;-----

- a conclusione del secondo grado di giudizio, il Consiglio di Stato con le sentenze del n. 5180 e n. 5181 dd. 12 novembre 2015 ha: -----

- confermato, per motivi esclusivamente procedurali, la sentenza del TAR FVG n. 225/2015, con la quale si è statuita l'introduzione della facoltà di acquisto dei bus al posto dell'obbligo;-----
- confermato in maniera inequivocabile, la piena legittimità di tutte le altre scelte operate dell'Amministrazione regionale in ordine alla gara del Friuli Venezia Giulia già validate dal TAR FVG, la loro ragionevolezza, logicità e congruenza in relazione al valore e alla durata della gara; -----
- con decreto del Direttore centrale della competente Direzione n. 5/PMTM del 07 gennaio 2016, è stata riaperta la procedura di gara, fissando un nuovo termine di presentazione delle offerte, conseguente alla rettifica del bando di gara sull'unico aspetto della facoltà di acquisto del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento degli attuali servizi TPL, termine individuato nel 29 febbraio 2016, come da avviso pubblicato sulla GUCE con richiesta trasmessa il 7 gennaio 2016, per un totale di ulteriori 53 giorni;-----
- con decreto del Direttore Centrale della competente Direzione n. 52/PMTM dd. 18.01.2016, si è provveduto, in accoglimento dell'istanza presentata dalle Società Busitalia-Sita Nord s.r.l. e Autoguidovie S.p.A. in data 14.01.2016 (prot. arrivo n. 1550/PMTM/ GEN), a disporre un nuovo termine per la presentazione delle offerte, stabilendolo al giorno 21 marzo 2016, derivandone così un tempo totale, reso disponibile dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, di complessivi 216 giorni;-----
- con decreto del Direttore Centrale della competente Direzione n. 104/PMTM dd. 22.01.2016, successivamente alla fissazione del nuovo termine per la presentazione delle offerte, di cui al predetto Decreto n. 52/PMTM dd. 18/01/2016, si è provveduto all'aggiornamento della data per la prima seduta pubblica della

Commissione Giudicatrice di cui al punto 17.2.1 del Disciplinare di gara al giorno 04.04.2016;-----

- alla data di scadenza del termine del 21 marzo 2016, fissato per la presentazione delle offerte, sono state presentate due offerte da parte delle seguenti Società: ----

- Busitalia-Sita nord s.r.l. e Autoguidovie s.p.a.; -----
- TPL FVG s.c.a r.l.; -----

- con decreto del Direttore Centrale n. 1651/TERINF del 2 aprile 2016, dopo la scadenza del termini di presentazione delle offerte, si è provveduto alla nomina della Commissione di gara; -----

- con Decreto del Direttore Centrale della competente Direzione n. 853 del 27/1/2017, in esito alla procedura di gara, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla società consortile TPL FVG S.c. a r.l. con sede legale in via Caduti di An Nasiriyah n. 6 a Gorizia, C.F. e P.I. 01024770313, per un prezzo complessivo annuale offerto pari a € 109.308.108,00- al netto dell'I.V.A., conseguente al ribasso offerto in sede di gara pari al 7,60 % nonché gli elementi migliorativi descritti attraverso gli elaborati di gara il cui costo di realizzazione si intende già remunerato nel prezzo di gara; -----

- la stipula del contratto avviene successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1495 del 8 marzo 2018, che si è pronunciata definitivamente sulla aggiudicazione del contratto e della sentenza del medesimo Consiglio di Stato n. 5805/2019 pubblicata il 23 agosto 2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione verso il precedente provvedimento; -----

- la TPL FVG S.c.ar.l è una società consortile a responsabilità limitata che ha come società aderenti AUTOSERVIZI FVG S.p.A. - SAF, AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A., ATAP S.p.A., TRIESTE TRASPORTI S.p.A., corrispondenti alle

aziende attualmente esercenti il servizio di TPL in regione, come tali già titolari dei rapporti di lavoro, proprietarie dei mezzi e delle infrastrutture di competenza, nonché titolari di autorizzazioni, assicurazioni e certificazioni; -----

- la TPL FVG S.c.ar.l, in quanto consorzio ordinario di cui all'art. 2602 c.c. già costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., ottempererà agli obblighi previsti in capo all'Affidatario attraverso le proprie imprese consorziate, che in concreto svolgeranno i servizi oggetto di affidamento; -----

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 07 novembre 2019 è stato prenotato l'importo annuale (comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali) di € 130.000.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2025 – 2030; -----

- ai sensi della disposizione transitoria dettata dall'art. 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ("Codice dei contratti pubblici"), le disposizioni del previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") continuano ad applicarsi alle procedure di gara (ed ai relativi contratti) – quale è il presente caso di specie - indette con bandi pubblicati in data anteriore al 19/04/2016, come confermato anche da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con comunicato presidenziale dell'11.05.2016;-----

- è decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006; -----

- la Regione dichiara di avere effettuato tutti gli adempimenti di natura giuridica, amministrativa e contabile inerenti il presente contratto; -----

- le aziende costituenti il Consorzio risultano regolari con riguardo al versamento dei contributi I.N.A.I.L. e I.N.P.S., come dai seguenti DURC in corso di validità: -----

AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. – SAF, n. 18569175 dd. 12/10/2019 -----

Azienda Provinciale Trasporti S.p.A., n. 18795370 dd. 28/10/2019 -----

A.T.A.P. S.p.A., n. 18707442 dd. 22/10/2019 -----

TRIESTE TRASPORTI S.p.A., n. 18830032 dd. 29/10/2019-----

- l'aggiudicazione, a seguito di verifica con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al Contraente, è divenuta efficace; -----

- l'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria per cauzione definitiva mediante polizza n. M13491097 emessa in data 08/11/2019 da Itas Mutua;-----

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue: -----

-----**Art. 1 - (Premesse)**-----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

-----**Art. 2 (Oggetto del contratto)**-----

1. La Regione affida alla TPL FVG S.c. a r.l., con sede legale in via Caduti di An Nasiriyah n. 6 a Gorizia, C.F. e P.I. 01024770313, che accetta senza riserva alcuna, lo svolgimento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani, compresi tranviari, ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara. -----

2. L'appalto comprende servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri automobilistici urbani, comprensivi dei servizi tramviari, ed extraurbani, per un totale fino a circa 43.366.308 (quarantatremilionitrecentosessantaseimilatrecentotto) km anno così ripartiti: -----

- servizio urbano 19.639.278 (dicianovemilioniseicentotrentanovemiladuecentosettantotto) km/anno, di cui circa 151.500 km/anno (centocinquantunomila-

cinquecento) tranviario (con tratta funicolare); -----

- servizio extraurbano 23.727.030 (ventitremilionisettecentoventisettemilatrenta) km /anno, -----

e di servizi marittimi, per circa 51.800 (cinquantunmilaottocento) miglia/anno, di competenza della Regione ai sensi della Legge regionale 20 agosto 2007, n.23, nonché tutti i servizi complementari necessari a svolgere compiutamente i servizi di trasporto pubblico locale, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal capitolato descrittivo e prestazionale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata, che l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. -----

Tale ammontare chilometrico complessivo è costituito da quanto segue: -----

- chilometri posti a base di gara come da capitolato descrittivo e prestazionale, pari a 41.587.500 di cui 18.391.500 urbani e 23.196.000 Extraurbani -----
- chilometri costituenti ulteriori servizi costituenti offerta migliorativa e miglioramenti ed incrementi inseriti in offerta ricompresi nel corrispettivo da attuare in applicazione delle procedure previste dal capitolato descrittivo e prestazionale (art. 2, comma 3 e allegato 2), di quanto descritto in offerta e della normativa di legge in materia: -----

- 1.247.778 urbani costituenti offerta migliorativa e miglioramenti ed incrementi inseriti in offerta; -----
- 389.385 extraurbani costituenti miglioramenti ed incrementi inseriti in offerta-----
- 141.645 Servizi flessibili extraurbani. -----

3. L'oggetto dell'appalto si intende completato da tutti gli elementi offerti come produzione e ulteriori miglorie in sede di gara da parte dell'Affidatario. -----

4. Il servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, della normativa vigente in materia. -----

5. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso materialmente non allegati in quanto conosciuti dalle parti ed espressamente accettati in sede di presentazione della documentazione per la gara gli elaborati e le dichiarazioni costituenti l'offerta tecnica come indicati all'art. 34, custoditi presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio.-----

----- **Art. 3 (Data di avvio del servizio e durata del contratto)** -----

1. Il presente contratto ha durata decennale a partire dalla data di effettivo avvio del servizio.-----

2. L'avvio del servizio, come da offerta presentata dall'affidatario (elemento di ponderazione F1 - Riduzione tempi di subentro), è fissato decorsi 185 (centoottantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero, d'intesa tra le parti, in un termine inferiore che i contraenti convengono essere quello dell'1 maggio 2020.-----

3. La data di avvio del servizio, condivisa tra le parti, sarà accertata con verbale sottoscritto congiuntamente e farà fede ai fini della decorrenza del termine contrattuale.-----

4. La Regione ha la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto, prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del Regolamento CE 1370/2007, per lo svolgimento del servizio per ulteriori cinque anni, agli stessi patti e condizioni concordati con il presente atto, previa presentazione da parte dell'Affidatario di un programma di investimenti su beni mobili o immobili di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del presente contratto e prevalentemente finalizzati al

miglioramento dei medesimi servizi.-----

5. Il programma di investimenti di cui al precedente comma dovrà essere presentato dall'Affidatario non prima di 30 (trenta) mesi e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza decennale del contratto. La Regione si riserva di esercitare l'opzione di proroga fino alla scadenza decennale del contratto. -----

6. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 4 non comporta a carico della Regione alcuna responsabilità nei confronti dell'Affidatario di natura contrattuale o extracontrattuale. -----

7. Alla scadenza del termine contrattuale, anche dopo l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, l'Affidatario si impegna a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del Nuovo Affidatario ai medesimi patti e condizioni del presente Contratto e in ogni caso per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi. -----

8. Per eventuali periodi ulteriori rispetto a quanto disciplinato al comma 7 la Regione e l'Affidatario dovranno rinegoziare le condizioni contrattuali nei limiti del tempo necessario ad individuare il Nuovo Affidatario. -----

----- **Art. 4 (Programma di esercizio)** -----

1. L'affidatario esercisce il Servizio di cui al precedente art. 2 secondo il programma di esercizio di cui all'art. 3 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

2. Il Programma di esercizio annuale per il primo anno di attività dovrà essere presentato almeno 2 (due) mesi prima dell'avvio dei servizi, secondo le modalità previste all'art. 3 dal Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

3. Il programma di esercizio è soggetto a variazione e definito annualmente secondo le modalità previste all'art. 3 dal Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

4. Una percorrenza, derivante da un maggiore o minore sviluppo del Servizio di cui al

programma di esercizio a base di gara, o dei suoi aggiornamenti, entro una tolleranza dello 0,1% in aumento o in diminuzione sul totale riferito a ciascuna tipologia di servizio (automobilistico, extraurbano e urbano, tranviario, marittimo) non modifica gli aspetti economici tra le parti.-----

5. Il reiterato mancato rispetto del programma di esercizio costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del presente contratto.-----

-----**Art. 5 (Flessibilità)**-----

1. In considerazione della durata del contratto e delle variabili legate allo svolgimento del servizio, la Regione, a parità di produzione chilometrica e di corrispettivo previsti a contratto, anche su istanza degli Enti Locali o all'esito del monitoraggio di cui all'art. 18 del capitolato descrittivo e prestazionale, ha la facoltà di apportare modifiche ai servizi, purché compatibili con il PRTPL, nella misura offerta in sede di gara pari al 98% (offerta tecnica, elemento di ponderazione C) che va aggiunto alla misura del 2% prevista a base di gara portando la misura complessiva pari al 100 % delle produzioni chilometriche per singola tipologia di servizio (urbano, extraurbano, tranviario e marittimo) derivanti dal programma di esercizio di cui al precedente art. 4 e suoi aggiornamenti, per ciascun anno di durata del contratto.-----

2. Le parti concordano che per parità di produzione chilometrica si intende compresa anche una variazione in aumento o in diminuzione non superiore allo 0,1% delle produzioni chilometriche per singola tipologia di servizio, automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo. -----

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'attuazione delle modifiche di cui al comma 1. Le percorrenze considerate sono esclusivamente quelle dei servizi

oggetto di variazione. -----

4. La mancata attuazione delle modifiche derivanti dalla flessibilità costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del presente contratto. -----

----- **Art. 6 (Modifiche dei servizi)** -----

1. La Regione può imporre, anche su istanza degli Enti Locali, ulteriori modifiche ai servizi, rispetto a quanto definito all'articolo 5. Tali modifiche, compatibili con il PRTPL, sono attuate, per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della Legge Regionale 23/2007, anche in esito all'attività di monitoraggio di cui all'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

Tali modifiche in aumento o in diminuzione, aventi anche caratteristica di servizi aggiuntivi, possono essere altresì attuate per motivazioni derivanti dalle disponibilità di bilancio, per esigenze di pubblica utilità nonché per variazioni della domanda o per variazioni nell'assetto della circolazione o per l'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto, purché compatibili con il PRTPL. -----

Tali variazioni sono realizzabili, agli stessi patti e condizioni del presente contratto, fino al limite del 20% dell'importo dello stesso. -----

2. Oltre il limite del 20% dell'importo di contratto la Regione può concordare con l'Affidatario il riassetto o la modifica di servizi per esigenze di interesse pubblico e purché compatibili con il PRTPL. -----

3. L'Affidatario è tenuto a segnalare criticità nell'effettuazione del servizio proponendo le necessarie soluzioni unitamente alle eventuali variazioni al programma di esercizio. -----

4. L'Affidatario è tenuto altresì a concorrere al miglioramento dei servizi anche attraverso la definizione di proposte migliorative che sono sviluppate nei loro aspetti

tecnico organizzativi dallo stesso ai fini della loro realizzazione e valutate dalla Regione. -----

5. Le modifiche previste dal presente articolo saranno introdotte dall'Affidatario nei programmi di esercizio e attuate entro i termini concordati tra le parti in ragione della complessità della variante richiesta o proposta e della sua rilevanza ed urgenza e in ogni caso entro un termine non superiore a 120 (centoventi) giorni decorrente dalla approvazione delle medesime varianti da parte della Regione. -----

6. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del presente contratto. -----

7. Gli oneri derivanti da variazioni del servizio imputabili a lavori che impegnano la sede stradale promossi da soggetti terzi pubblici o privati non sono compresi nel corrispettivo di servizio. L'Affidatario è tenuto a rivalersi per tali oneri nei confronti dei soggetti terzi pubblici o privati che abbiano disposto tali lavori, anche a valere sulle somme accantonate ai sensi di quanto previsto dall' articolo 9, comma 14, della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). -----

----- **Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)** -----

1. L'importo del corrispettivo annuo, a compensazione di tutte le prestazioni dell'Affidatario necessarie alla corretta esecuzione del presente contratto, al netto del ribasso offerto in sede di gara è pari a € 109.308.108,00 (euro centonovemilioneitrecentoottomilacentootto/00) oltre I.V.A. nelle aliquote di legge, suddiviso per tipologia del servizio come segue: -----

Prestazione	IVA	Corrispettivo IVA compresa
Servizio di TPL compreso tramviario	10 %	€ 118.930.812,00

Servizio TPL marittimo	5%	€ 1.248.647,40
Totale		€ 120.179.459,40

2. Al fine della quantificazione di servizi aggiuntivi automobilistici, il corrispettivo unitario, per tipologia di servizio, indicato in sede di offerta è il seguente: -----

Servizio	Corrispettivo unitario IVA compresa
Trasporto urbano a Km	€ 0,66
Trasporto extraurbano a Km	€ 0,44

3. Al fine della quantificazione dei servizi aggiuntivi marittimi, il corrispettivo unitario è determinato dal rapporto tra il valore complessivo del corrispettivo, al netto del ribasso offerto, e il numero di miglia previste a base di gara. -----

4. Al fine della quantificazione dei servizi aggiuntivi tranviari, il corrispettivo è determinato mediante il criterio dell'analisi dei costi. -----

5. I corrispettivi unitari di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono aggiornati con le medesime modalità previste per il corrispettivo contrattuale. -----

6. A partire dal secondo anno di affidamento, il corrispettivo contrattuale sarà annualmente aggiornato secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

7. Il corrispettivo annuo viene erogato dalla Regione con le seguenti modalità: -----

a) in 3 rate del 30% (trenta per cento) ciascuna dietro presentazione di fattura da emettersi nei mesi di febbraio, giugno e ottobre con pagamento entro 30 (trenta) giorni; -----

b) saldo pari al 10 % (dieci per cento), dietro presentazione della fattura, con pagamento entro 30 (trenta) giorni, da emettersi successivamente alla verifica con esito positivo sull'effettivo svolgimento del servizio programmato e degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale e delle

attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 22 del presente contratto, anche in funzione dell'applicazione di eventuali penali e detrazioni; la verifica deve essere conclusa dalla Regione entro marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, previa presentazione da parte dell'Affidatario del Rapporto annuale di cui al comma 15 dell'art. 18 del capitolato descrittivo e prestazionale entro gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento. -----

8. Il corrispettivo, per il periodo fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione del verbale di avvio del Servizio e per il periodo dal primo gennaio dell'anno di scadenza fino al termine del Contratto, verrà liquidato ogni mese per un importo pari al 90% (novanta per cento) del corrispondente valore mensile, previa presentazione di regolare fattura, con pagamento entro 30 (trenta) giorni. Il saldo di tali fatturazioni sarà erogato, per ciascuno dei due periodi, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura da emettersi successivamente alla verifica con esito positivo sull'effettivo svolgimento del servizio programmato e degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale e dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 22 del presente contratto; la verifica deve essere conclusa dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del Rapporto annuale indicato al comma 4. -----

9. La quantificazione del saldo avviene: -----
a) tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 6; -----
b) sommando quanto accantonato con le trattenute di cui al successivo comma 10;
c) deducendo l'importo previsto per attività di sorveglianza di cui all'art. 13 comma 1 lettera f); -----
d) deducendo le eventuali penali e detrazioni secondo le modalità stabilite all'art. 8 e 20 del presente Contratto e all'art. 16 del Capitolato descrittivo e prestazionale,

tenendo conto del raggiungimento degli standard di qualità previsti all'art. 15 del presente Contratto, dell'art. 10 del Capitolato descrittivo e prestazionale e dell'allegato 13 al Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

10. Sulle rate viene trattenuto, a norma dell'art. 4 comma 3 DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", un importo pari allo 0,5% che sarà restituito, all'esito positivo delle relative verifiche, con l'erogazione del saldo annuale. -----

11. In caso di mancata approvazione della Legge Finanziaria Regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'importo, di cui al comma 7 lettera a) del presente articolo, viene erogato dalla Regione in dodicesimi mensilmente maturati, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla maturazione stessa. -----

12. In caso di mancato rispetto dei termini di erogazione, per fatto imputabile alla Regione, la stessa riconosce all'Affidatario i soli interessi nella misura del tasso legale al momento vigente, da intendersi comprensivo anche degli interessi moratori. -----

----- **Art. 8 (Variazioni del corrispettivo)** -----

1. Il corrispettivo, oltre che per l'indicizzazione, può variare annualmente, in ragione dei servizi sviluppati, il cui valore è determinato: -----

- in caso di aumento di produzione chilometrica non compensata, sulla base dei corrispettivi unitari per tipologia di servizi, indicati nel precedente articolo 7 comma 2 ed offerti in sede di gara, e dai commi 3 e 4 del medesimo articolo; -----

- in caso di diminuzione di servizi determinandone il valore per i servizi automobilistici e marittimi in ragione del rapporto tra il valore del corrispettivo dell'anno di riferimento e la produzione chilometrica programmata nel medesimo anno e per i servizi tranviari mediante l'analisi dei costi. -----

2. I maggiori oneri per le variazioni di servizi di cui all'art. 6 del presente Contratto sono compensati, fino al limite delle risorse disponibili, con quelli derivanti da minori oneri per fatti contrattualmente stabiliti e dal ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, ovvero derivanti da minori servizi conseguenti a indisposizione dei conducenti, scioperi del personale aziendale o altre cause di forza maggiore tra le quali quelle indicate all'articolo 9. -----

3. I servizi programmati non svolti e non compensati con altri servizi sono oggetto di detrazione dal corrispettivo in sede di saldo annuale. -----

4. Non comportano variazioni dell'importo contrattuale le modifiche annuali al programma di esercizio che aumentino o diminuiscano la percorrenza chilometrica per lo 0,1% rispetto a quella prevista nell'anno di riferimento, per singola tipologia di servizio: automobilistico urbano, automobilistico extraurbano, tranviario e marittimo.

5. Qualora le variazioni di percorrenza comportino variazioni del corrispettivo superiori al 20% dell'importo contrattuale annuale, si procede alla revisione del Contratto di servizio. -----

----- **Art. 9 (Interruzione dei servizi e servizi minimi garantiti)** -----

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta dall'Affidatario per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, a seguito di eventi non prevedibili e/o non imputabili all'Affidatario e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici. -----

2. L'Affidatario è obbligato al ripristino dei servizi interrotti per le cause di cui sopra nel più breve tempo possibile, anche attraverso la realizzazione di servizi sostitutivi. I costi dei servizi sostitutivi sono compensabili con i costi derivanti dalle minori

produzioni dei servizi interrotti anche riferiti a servizi di tipologia diversa. -----

3. È fatto obbligo all’Affidatario di produrre, entro 3 (tre) mesi dalla firma del Contratto, l’Accordo con le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, fino al perfezionamento della procedura presso la Commissione di garanzia, ex legge 146/90 è richiesto il rispetto dei contenuti degli accordi aziendali vigenti presso le società attualmente operanti i servizi di trasporto pubblico locale, di cui all’Allegato 10 al Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

4. In caso di indizione di sciopero l’Affidatario deve comunicare tempestivamente alla Regione e all’utenza le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili del servizio, stabilite con l’Accordo di cui sopra. -----

5. La reiterata e ingiustificata interruzione dei servizi o il mancato svolgimento dei servizi minimi garantiti, per causa dell’Affidatario, costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 2, lettera d) del presente contratto. -

----- **Art. 10 (Personale addetto al servizio)** -----

1. L’Affidatario deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio oggetto del presente contratto, nel pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. ----

2. L’Affidatario è tenuto all’applicazione, per il personale assunto, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria degli “autofiloferrotranvieri ed internavigatori”. -----

3. Tenuto conto che gli obblighi previsti in capo all’Affidatario saranno ottemperati attraverso le proprie imprese consorziate che in concreto svolgeranno i servizi oggetto di affidamento, il personale addetto al servizio rimane alle dipendenze dei

singoli Consorziati ad eccezione di quello, che per esigenze di gestione dei servizi, sarà assunto alle dirette dipendenze del Consorzio con continuità di rapporto di lavoro, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali. L'elenco di tutto il personale dedicato al Servizio, aggiornato con l'indicazione di qualifica mansione, età e anzianità di servizio, tipo e tipologia di contratto, sarà comunicato alla Regione dall'Affidatario almeno 30 (trenta) giorni prima dell'attivazione del servizio e successivamente aggiornato dall'Affidatario con cadenza annuale. -----

4. È a carico dell'Affidatario ogni onere relativo ai dipendenti, compreso quello amministrativo, previdenziale e assistenziale. -----

5. L'Affidatario è obbligato a riconoscere al personale, assunto alle dirette dipendenze del Consorzio, di cui al comma 3 primo periodo, le risorse relative al fondo di trattamento di fine rapporto (TFR), maturate alla data del subentro, per la parte a carico degli Attuali Gestori, e assicurata da parte degli stessi Gestori anche mediante la costituzione di garanzia fideiussoria, prestata prima del subentro da parte dell'Affidatario nei rapporti di lavoro, di cui al medesimo comma 3. -----

6. L'Affidatario è obbligato a riconoscere al personale di cui al comma 3 primo periodo, oltre alle risorse che deriveranno dai rinnovi contrattuali per i periodi successivi all'avvio del nuovo affidamento e a quelle inerenti ai CCNL già applicati, anche gli importi relativi ai rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a partire dal 2012 e fino al subentro agli Attuali Gestori nonché quelli a copertura degli eventuali conguagli all'importo una tantum già erogato ai lavoratori per il triennio 2009 – 2011, riguardando contrattazioni non ancora concluse e che pertanto non hanno riflesso nelle attuali retribuzioni; le risorse relative ai rinnovi contrattuali a

partire dal 2012 e fino al subentro dell’Affidatario nonché quelle relative agli eventuali conguagli sono assicurate dagli Attuali Gestori anche mediante la costituzione di garanzia fideiussoria, che deve essere prestata prima del subentro da parte dell’Affidatario. -----

7. Le eventuali risorse statali assegnate per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale per il settore del trasporto pubblico locale saranno trasferite secondo quanto previsto dall’art. 4 commi 140 e 141 della L.R. 1/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)). -----

8. L’Affidatario è tenuto a confrontarsi con le OO.SS. relativamente all’organizzazione dei posti di lavoro conseguente all’accorpamento delle attuali unità di gestione (bacini) favorendo il più possibile una coerenza tra gli attuali luoghi di impiego o residenza dei lavoratori con quelli futuri. La residenza di servizio del personale trasferito all’Affidatario al momento di avvio del nuovo affidamento è la medesima di quella risultante con gli Attuali gestori. Le successive variazioni sono definite all’interno della contrattazione aziendale. -----

9. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico, dovranno comportarsi con la massima gentilezza e cortesia verso i clienti e dovranno altresì indossare la divisa sociale, che dovrà risultare sempre decorosa e consona al ruolo ed alle mansioni ricoperte, ed esporre apposito cartellino di identificazione, che riporti quantomeno la fotografia e il numero di matricola dell’addetto. -----

10. L’Affidatario ai sensi del DPR n. 753/1980 ha l’obbligo di dotarsi di un Direttore dell’esercizio, che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio, anche nei confronti della Regione; il nominativo del Direttore dell’esercizio deve

essere comunicato nei termini di cui al precedente comma 3, così come l'eventuale modifica deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell'insediamento. Il servizio comprende il trasporto urbano ed extraurbano su gomma, l'impianto e il servizio tranviario con tratta in funicolare di categoria A) di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 18 febbraio 2011 della Trenovia Trieste - Opicina e il trasporto marittimo. -----

11. Al servizio oggetto del presente affidamento devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psicoattitudinale stabiliti dal D.M. del 23/02/1999 n. 88) e comunque muniti di specifico documento abilitativo alla conduzione del mezzo a cui sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco nominativo di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Affidatario alla Regione entro l'attivazione del servizio e aggiornato con le variazioni intervenute ogni 6 (sei) mesi. -----

12. L'Affidatario promuove con continuità e regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale anche in termini di sicurezza sul lavoro. -----

13. La violazione di quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 del presente articolo costituisce grave irregolarità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lettera f) del presente contratto. -----

----- **Art. 11 (Parco mezzi utilizzati per il servizio)** -----

1. L'Affidatario è obbligato, prima dell'avvio del Servizio, a dotarsi del parco mezzi necessario per lo svolgimento dello stesso che presenti quantomeno le caratteristiche indicate all'articolo 8 del Capitolato descrittivo e prestazionale e all'Allegato 8 al medesimo Capitolato e con i requisiti minimi di cui agli allegati 12 e 13 al predetto Capitolato. -----

2. L'Affidatario è obbligato, almeno 30 (trenta) giorni, prima dell'avvio del servizio a trasmettere alla Regione tutta la documentazione necessaria a dimostrare la

disponibilità dei mezzi da utilizzare per lo svolgimento del Servizio. -----

3. L’Affidatario è obbligato a mettere in esercizio, allorquando disponibili, nell’ambito del Servizio, anche gli autobus indicati all’art. 8 del Capitolato descrittivo e prestazionale acquistati dalla Regione, che rimarranno di proprietà della stessa, per i quali, a decorrere dalla messa in esercizio l’Affidatario, provvederà a versare alla Regione, a fronte dell’utilizzo dei mezzi, il valore corrispondente alla quota di ammortamento annuo dei beni utilizzati, a valere sul corrispettivo annuo del presente Contratto. -----

4. Il mancato rispetto dei commi 1 e 3 del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 2, lettera d) del presente contratto. -----

5. Le caratteristiche dei mezzi per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto sono indicate e specificate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati, cui si rimanda integralmente. -----

6. L’Affidatario, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’attivazione del servizio, deve presentare, su supporto cartaceo e informatico, l’elenco dei mezzi da autorizzare per l’espletamento del servizio medesimo nonché l’elenco dei mezzi di scorta, descrivendone le caratteristiche tecniche secondo le tabelle di cui agli allegati 8 e 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

7. Ogni variazione alla composizione del parco mezzi deve essere autorizzata dalla Regione previa comunicazione, da parte dell’Affidatario, tramite PEC con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data di presa in servizio dei mezzi.

8. L’Affidatario, quantomeno con cadenza annuale, deve comunicare il dato aggiornato del parco mezzi descritto secondo le tabelle dell’Allegato 8 al Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

9. All'avvio del Servizio, l'Affidatario dovrà assicurare, per il parco veicolare, condizioni qualitative, di classe ambientale e vetustà non inferiori a quelle garantite dagli Attuali Gestori, nei termini di cui all'art. 8 del Capitolato descrittivo e prestazionale.
10. Nel corso del Servizio, l'Affidatario è obbligato alla sostituzione progressiva dei mezzi utilizzati per il servizio con mezzi nuovi in grado di garantire almeno il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del Capitolato descrittivo e prestazionale.-----
11. I nuovi mezzi acquistati dall'Affidatario, da adibire ai servizi flessibili, dovranno presentare caratteristiche e dimensioni adeguate al servizio da sviluppare. -----
12. Essendo l'Affidatario, come indicato in premessa, una società consortile costituita dalle aziende attualmente esercenti il servizio di TPL in regione e che in concreto svolgeranno i servizi oggetto di affidamento, i fogli accompagnatori delle carte di circolazione dei vari mezzi saranno aggiornate con l'indicazione del nuovo concessionario.-----
13. L'Affidatario è obbligato a sostituire, entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del contratto, gli autobus urbani classificati euro 2 del parco mezzi di cui al comma 6. -----
14. L'Affidatario è obbligato a sostituire entro il termine di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto tutti gli autobus urbani classificati Euro 3 presenti nel parco mezzi di cui al comma 6. -----
15. L'Affidatario ha l'obbligo, in tutti i casi di sostituzione del parco rotabile destinato allo svolgimento del Servizio, al fine di assicurare quanto indicato al precedente comma 9, di acquistare mezzi nuovi e corrispondenti al migliore standard previsto dalla normativa EURO. -----
16. L'Affidatario è tenuto a compiere tutti gli interventi necessari ad assicurare la perfetta efficienza dei mezzi nei termini e modi previsti dall'art. 8 del Capitolato

descrittivo e prestazionale. -----

17. La Regione e/o suo delegato possono verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco mezzi, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione e pulizia nonché l'osservanza di quanto previsto dal contratto e dal Capitolato descrittivo e prestazionale e dalla normativa vigente. -----

18. L'Affidatario, durante il periodo di vigenza contrattuale, non potrà distrarre i mezzi destinati al servizio salva specifica autorizzazione della Regione. -----

19. Alla scadenza del contratto, l'Affidatario si obbliga a cedere al Nuovo Affidatario, che potrà esercitare una opzione di acquisto, i mezzi utilizzati per lo svolgimento del Servizio, previa determinazione del relativo valore di mercato, tenuto conto delle quote residue di ammortamento. -----

--- Art. 12 (Infrastrutture strategiche e infrastrutture funzionali al servizio) ---

1. L'Affidatario, anche tramite le aziende consorziate, è obbligato a mantenere e/o ad acquisire a titolo di proprietà le seguenti infrastrutture di cui agli allegati 3 e 4 del Capitolato descrittivo e prestazionale, riassuntivamente elencate di seguito:

	Provincia	Comune	Indirizzo	proprietà
1	Gorizia	Gorizia	Comprensorio di via dei caduti An Nassiryah, via Duca D'Aosta e via Marzia	APT
2	Pordenone	Claut	località Pinedo	ATAP
3	Pordenone	Maniago	Via Violis	ATAP
4	Pordenone	Pordenone	via Prasecco	ATAP
5	Pordenone	Spilimbergo	via Ponte Roitero	ATAP
6	Udine	Udine	via del Partidor	SAF

7	Udine	Cividale del Friuli	via Moimacco	SAF
8	Udine	Comeglians	loc. Taviela	SAF
9	Udine	Gemona del Friuli	via Armentaressa	SAF
10	Udine	Latisana	via Trento	SAF
11	Udine	Lignano Sabbiadoro	via Pantanel	SAF
12	Udine	Tarvisio	Camporosso- via Alpi Giulie	SAF
13	Udine	Tolmezzo	via Selet	SAF
14	Gorizia	Monfalcone	Via della Marcelliana	Comune di Monfalcone
15	Trieste	Trieste	"Comprensorio Broletto"	Comune di Trieste/AMT

qualificate quali infrastrutture strategiche dal PRTPL. -----

2. L'Affidatario è obbligato almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio del servizio a trasmettere tutta la documentazione necessaria a dimostrare di avere acquistato, nelle forme sopra richiamate, le infrastrutture strategiche di cui al comma 1 e, in ragione dei termini e dei modi previsti dall'allegato 4 del Capitolato descrittivo e prestazionale, per le infrastrutture strategiche non di proprietà a trasmettere copia almeno dei contratti preliminari di acquisto sottoscritti dalle parti. -----

3. L'Affidatario è obbligato ad acquisire, nelle forme sopra richiamate, in affitto o in concessione dagli attuali proprietari la disponibilità dell'ulteriore infrastruttura di rilevanza strategica denominata trenovia Trieste – Opicina, comprensiva dei beni mobili e immobili, di cui all'Allegato 4 del Capitolato descrittivo e prestazionale, che

si obbliga ad utilizzare per tutta la durata dell'affidamento e di eventuali proroghe. -

4. L'affidatario è obbligato almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio del servizio a trasmettere il contratto di affitto o di concessione della infrastruttura strategica, di cui al comma 3 stipulato per l'intera durata contrattuale, compreso l'eventuale prolungamento derivante dall'esercizio dell'opzione di proroga e l'obbligo del subentro agli stessi patti e condizioni del Nuovo Affidatario, anche in caso di risoluzione contrattuale. -----

5. L'Affidatario è obbligato a svolgere il servizio oggetto del presente contratto garantendosi la disponibilità di tutti gli ulteriori beni funzionali necessari allo svolgimento del servizio e delle attività connesse, comprese le infrastrutture di fermata di cui all'allegato 5 del Capitolato descrittivo e prestazionale nonché l'accesso e la disponibilità dei relativi spazi nelle autostazioni e negli approdi, di cui all'allegato 6 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

6. L'Affidatario è obbligato almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio del servizio a trasmettere tutta la documentazione necessaria a dimostrare di avere la disponibilità degli ulteriori beni funzionali allo svolgimento del servizio di cui al comma 5, finalizzata all'esercizio del Servizio, con idoneo titolo giuridico e per l'intera durata contrattuale, compreso l'eventuale prolungamento derivante dall'esercizio dell'opzione di proroga e l'obbligo del subentro agli stessi patti e condizioni del Nuovo Affidatario, anche in caso di risoluzione contrattuale. -----

7. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del presente contratto. -----

8. L'Affidatario è obbligato inoltre a garantire che il titolo giuridico che consente l'utilizzo delle infrastrutture strategiche e di quelle funzionali allo svolgimento del

servizio preveda espressamente, a suo carico nelle forme sopra richiamate o a carico del proprietario, l'onere del mantenimento in buono stato di efficienza dei medesimi beni per tutta la durata contrattuale. -----

9. Per quanto attiene ai beni della Trenovia Trieste - Opicina l'Affidatario si accolla l'obbligo della manutenzione ordinaria. -----

10. Alla scadenza del contratto, anche in caso di risoluzione contrattuale, l'Affidatario si obbliga alla cessione al Nuovo Affidatario, che sarà parimenti obbligato al relativo acquisto, delle infrastrutture strategiche allo svolgimento del Servizio, previa determinazione del relativo valore di mercato, tenuto conto delle quote residue di ammortamento. -----

----- **Art. 13 (Ulteriori obblighi dell'Affidatario)** -----

1. Gli obblighi dell'Affidatario (o nel caso la singola impresa consorziata, che in concreto svolgerà i servizi oggetto di affidamento) sono quelli derivanti dai contenuti del presente contratto nonché quelli previsti dal Capitolato descrittivo e prestazionale e dall'offerta presentata e in particolare l'Affidatario: -----

a) è obbligato ad attivarsi tempestivamente al fine di garantire l'avvio del servizio alla data del 1 maggio 2020; -----

b) è obbligato a dotarsi e a mantenere aggiornato il regolamento di vettura e di motonave sulla base dei regolamenti tipo adottati dalla Regione; -----

c) è obbligato a fornire alla Regione o a soggetti dalla stessa delegati, ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo, tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati; -----

d) è obbligato a dotarsi di un direttore dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti della Regione e dei soggetti dalla stessa delegati, anche in termini di vigilanza; -----

- e) per quanto non previsto e in quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII del D.P.R. 753/1980; -----
- f) è obbligato a corrispondere annualmente alla Regione una somma pari a € 0,15 (quindici centesimi) per ogni 100 (cento) chilometri di percorrenza annua prevista dal contratto a titolo di rimborso per le attività previste dall'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale in relazione agli obblighi della legge 244 del 24 dicembre 2007 per le spese di monitoraggio nonché per quelle di vigilanza e controllo sul Servizio. Tale rimborso è soggetto ad indicizzazione con le medesime modalità e percentuale previste per l'aggiornamento del corrispettivo;-----
- g) è obbligato, con la sottoscrizione del presente atto a manlevare la Regione da ogni pretesa e/o domanda che dovesse essere proposta a titolo di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi, commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo; -----
- h) la stazione appaltante potrà, nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del DLgs 50/2016, corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto; -----
- i) è obbligato ad essere in possesso e a mantenere per tutto il periodo dell'affidamento del Servizio i requisiti e le idoneità previste di cui al Regolamento CE 1071/2009 e D.Lgs. 395/2000 e successive modificazioni; -----
- l) è obbligato a garantire che le aziende consorziate siano in possesso e mantengano, per tutto il periodo dell'affidamento del servizio, le certificazioni richieste dalle normative vigenti nonché quelle previste quali requisiti obbligatori in sede di gara e precisamente: ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 e BS OH SAS 18001:2007; -----

m) è obbligato a garantire che le aziende consorziate, laddove necessario, attivino le procedure per l'ottenimento e/o l'adeguamento della certificazione UNI EN 13816:2002, da acquisire entro due anni dall'avvio del Servizio e a mantenerla per tutta la durata dell'affidamento; -----

n) è obbligato ad assicurare la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature fisse e degli impianti occorrenti allo svolgimento del servizio e a compiere tutti gli adempimenti necessari a tal fine; -----

o) è obbligato ad adempiere a quanto previsto a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quanto previsto dall'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento nonché a porre in essere con la massima diligenza tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio; -----

p) è obbligato ad adottare, nell'espletamento del servizio, i procedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti; -----

q) è obbligato a definire ed attivare, entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del contratto ed in coerenza con le finalità, obiettivi, metodologie e modalità previste dal Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, i servizi flessibili in territorio montano e in altre aree del territorio regionale. In particolare, per il territorio montano, i servizi di linea oggetto di valutazione e successiva trasformazione in servizi flessibili sono prioritariamente quelli puntualmente definiti dal PRTPL. Per quanto attiene alle altre aree del territorio regionale, oltre che dalla trasformazione di servizi di linea a base d'asta, i servizi flessibili possono essere realizzati, anche con il parziale o totale utilizzo delle produzioni oggetto di offerta migliorativa; -----

r) è obbligato, anche su richiesta della Regione, in coerenza con le previsioni del PRTPL e a seguito di specifica progettualità, che ne determini costi, risultati attesi ed

eventuali oneri a carico della Regione, ad attivare servizi di trasporto transfrontaliero sulle relazioni Austriaca, Slovena e Croata; -----

s) è obbligato a osservare tutte le condizioni contenute negli atti di gara e nel Contratto, tutte le disposizioni di legge comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasporti e di pianificazione del settore; -----

t) è obbligato a mantenere per tutta la durata dell'affidamento, compreso il periodo opzionale, la sede operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; -----

u) è obbligato, secondo le indicazioni della Regione, a mantenere gli attuali regimi di integrazione tariffaria e realizzarla sull'intero territorio regionale; -----

v) è obbligato ad attivare i sistemi di bigliettazione elettronica, in ragione di quanto previsto dal Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale o secondo le modalità offerte in sede di gara; -----

z) è obbligato ad attivare interventi volti a favorire l'intermodalità in ragione di quanto previsto dal Capitolato prestazionale e descrittivo o secondo le modalità offerte in sede di gara; -----

aa) è obbligato a garantire che le comunicazioni all'Utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; -----

bb) è obbligato a rendere tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi; -----

cc) è obbligato ad adottare, prima dell'avvio dei servizi, un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive della Regione di cui all'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale e dei relativi allegati 15, 16 e 17 nonché a trasmettere alla Regione i dati necessari all'alimentazione del sistema di monitoraggio ivi descritto secondo le periodicità, gli schemi e gli standard ivi indicati; a tal fine l'Affidatario, senza oneri per la Regione, equipaggia tutti i veicoli con

sistemi AVM in grado di monitorare l'effettivo servizio reso e si dota dell'hardware e software in grado di immagazzinare, elaborare e gestire i relativi dati, assicurandone l'accesso e la disponibilità alla Regione; -----

dd) è obbligato, ai fini dello scambio di tutte le informazioni previste, a garantire per tutta la durata dell'affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso la Regione con particolare riguardo al sistema informativo e agli applicativi di cui lo stesso si è dotato; -----

ee) è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del servizio, di un sistema contapasseggeri installato a bordo dei mezzi per una percentuale pari al 100% come offerto in sede di gara. Il sistema contapasseggeri deve disporre di tecnologie che assicurino una percentuale di precisione pari ai migliori standard di mercato;-----

ff) è obbligato, prima dell'avvio dei servizi, a presentare un progetto di rilevazioni tramite contapasseggeri coerente con quanto indicato al punto 6 dell'Allegato 17, curando altresì l'analisi e l'elaborazione dei dati rilevati dal sistema stesso al fine di rappresentare la domanda di TPL sulle singole corse e sulle linee, i cui risultati dovranno essere forniti alla Regione; -----

gg) è obbligato a fornire alla Regione uno specifico software per l'effettuazione di proprie analisi ed elaborazioni dei dati di base rilevati dal sistema contapasseggeri e AVM; sono a carico dell'Affidatario anche tutte le spese relative all'acquisto, installazione, manutenzione e gestione dei sistemi AVM e contapasseggeri; -----

hh) è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie ad alimentare il Sistema di monitoraggio della Regione con le modalità e nei formati che saranno comunicati dalla Regione; -----

ii) è obbligato a dotarsi della concessione per l'esercizio di cui alla L.R. 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di

persone e delle piste da sci), opportunamente volturata dall'attuale concessionario ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, nonché alla gestione della trenovia compreso il tratto funicolare e delle relative attrezzature; -----

Il) al fine di garantire maggiore qualità al servizio e maggiore integrazione del TPL, è obbligato a stipulare accordi con le società del gruppo FFSS per l'utilizzo delle strutture di proprietà comprese dal PRTPL all'interno dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) e delle Stazioni Ferroviarie. -----

----- **Art. 14 (Tariffe e aggiornamento delle tariffe)** -----

1. L'Affidatario è tenuto a osservare nel corso del contratto di servizio, compreso l'eventuale periodo opzionale, il sistema tariffario regionale. Il sistema tariffario e i relativi adeguamenti e variazioni sono definiti dalla Regione con specifico atto giuntale. L'Affidatario è obbligato a dare attuazione al sistema tariffario deliberato dalla Giunta regionale, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione o degli utenti. -----

2. All'Affidatario spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. Le tariffe sono aggiornate annualmente dalla Regione con le modalità indicate all'art. 9 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

3. Le tipologie tariffarie applicate sono quelle indicate nell'Allegato 11 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

4. L'Affidatario è tenuto ad applicare, fino a diversa disposizione della Regione e senza oneri, l'attuale sistema tariffario definito per i servizi automobilistici con O/D nelle località in cui sono presenti Stazioni temporaneamente sospese dal servizio come individuate nell'allegato 1 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

5. I titoli di viaggio individuati dall'Affidatario nell'offerta tecnica possono essere approvati nei modi indicati al comma 1 del presente articolo. -----

6. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, e nel corso dell'intero periodo di validità del presente contratto, compreso l'eventuale periodo opzionale, l'Affidatario può individuare e proporre titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelle definite dalla Regione, che, previa condivisione, dovranno essere approvati nei modi di cui al comma 1 del presente articolo. -----

7. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell'Affidatario, che la realizza secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica e in ogni caso rispettando le condizioni minime stabilite all'art. 9 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

8. L'Affidatario è responsabile del controllo del rispetto delle condizioni di viaggio da parte dei passeggeri, in applicazione delle direttive nazionali e regionali, e dell'attività sanzionatoria, di cui trattiene gli eventuali proventi, che deve comunicare annualmente alla Regione. -----

9. L'Affidatario si impegna altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie, secondo le disposizioni normative nazionali e regionali in vigore. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie e gratuità, di cui sopra, è a completo carico dell'Affidatario, ove non diversamente disposto. -----

10. L'Affidatario è obbligato al mantenimento degli attuali regimi di integrazione tariffaria (gomma-gomma, gomma-ferro, gomma-marittimo) attualmente vigenti nonché all'attuazione di politiche di integrazione tariffaria secondo quanto indicato nel PRTPL, nell'allegato 11 del Capitolato descrittivo e prestazionale e di quanto offerto in sede di gara, che costituisce puntuale impegno contrattuale. -----

11. L'Affidatario congiuntamente alla Regione si impegna a migliorare e ad ampliare le attuali forme di integrazione tariffaria, realizzando un sistema tariffario integrato nell'intero ambito regionale, ai fini del miglioramento qualitativo e dell'attrattività

del sistema di trasporto pubblico locale secondo le indicazioni del PRTPL. -----

Art. 15 (Qualità dei servizi e Carta dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale –

----- Informazioni all'utenza Accessibilità ai Servizi)-----

1. L'Affidatario è obbligato a svolgere i servizi di trasporto pubblico locale nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato 13 del Capitolato descrittivo e prestazionale. Il mancato rispetto di tali standard viene regolato dal sistema di penalità ai sensi dell'articolo 16 del Capitolato descrittivo e prestazionale.

2. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità nonché della qualità percepita e attesa dall'utenza è effettuata attraverso i dati derivanti dal sistema di monitoraggio della Regione di cui all'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale.

3. L'Affidatario è obbligato a redigere la Carta dei Servizi secondo lo schema tipo di cui all'allegato 14 al Capitolato descrittivo e prestazionale per la parte inerente i servizi affidati e, una volta approvata, a pubblicarla prima dell'avvio dei servizi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 23/2007, dalla Legge 244/2007 nonché dalle norme e direttive vigenti in materia di principi sull'erogazione dei servizi pubblici, con le modalità di cui all'art. 10 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

4. La Carta dei Servizi è aggiornata dall'Affidatario con cadenza annuale e deve essere trasmessa alla Regione prima dell'avvio del servizio ed entro il 31 gennaio di ogni anno dal secondo anno in avanti. La Carta dei Servizi deve essere pubblicata sul sito internet dell'Affidatario entro il 15° giorno del mese successivo alla trasmissione ovvero entro il 15 febbraio di ogni anno successivo al primo. -----

5. L'Affidatario è tenuto ad adottare modalità di informazione all'utenza idonee a garantire la capillare ed efficace informazione sulle caratteristiche e sugli orari del

servizio offerto, nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

6. L'Affidatario, oltre a garantire, durante l'esecuzione del contratto, la piena efficienza delle dotazioni di bordo sui mezzi di cui al precedente articolo 11 e il rispetto dell'offerta migliorativa, attraverso adeguati programmi di manutenzione, assicura, con informazioni dinamiche sull'orario, sull'acquisto titoli di viaggio e con altre informazioni utili alla pianificazione e gestione del viaggio, secondo quanto previsto dalla legge n. 4/2004 ("Legge Stanca"), dal D.M. 20 marzo 2013 e dall'art. 11 del Capitolato descrittivo e prestazionale, la piena accessibilità al servizio TPL da parte delle persone con disabilità e più in generale a ridotta mobilità. -----

----- **Art. 16 (Valorizzazione commerciale)** -----

1. L'Affidatario ha la facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all'esercizio, senza che ciò rechi disagio o decadimento della qualità del servizio, fatti salvi diversi accordi con i proprietari dei beni. -----

2. Per valorizzazione commerciale si intende qualsiasi iniziativa (quale ad esempio l'affissione di messaggi pubblicitari) atta a generare ritorni positivi per l'Affidatario, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico. -----

3. La Regione ha facoltà, senza costi a proprio carico, di far esporre o veicolare dall'Affidatario informazioni e comunicazioni, che ritenga utili, ai fini di promozione istituzionale e dell'intero territorio Regionale, a bordo dei mezzi e negli spazi a terra.

----- **Art. 17 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)** -----

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, l'Affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero M13491097 emessa in data 08/11/2019 dalla società ITAS MUTUA di Trento, filiale di Pordenone, per l'importo di € 4.372.324,32

(quattromilionitrecentosettantaduemilatrecentoventiquattro/32) pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo e con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 75, comma 7, del decreto legislativo n 163/2006. -----

2. L'Affidatario ha l'obbligo di garantire l'importo di cui al comma precedente a partire dalla stipulazione del contratto e fino alla scadenza contrattuale, compreso il periodo opzionale. -----

3. L'Affidatario, annualmente, è tenuto ad integrare la cauzione in riferimento all'aggiornamento del corrispettivo annuo, trasmettendo alla Regione la quietanza dei premi versati. -----

4. La garanzia deve essere integrata nella misura di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 ogni qualvolta la Regione abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. -----

-----**Art. 18 (Assicurazioni)**-----

1. Salvo quanto previsto all'art. 17, l'Affidatario o ciascuna delle imprese Consorziato che in concreto svolgeranno i servizi oggetto di affidamento sono obbligati a stipulare le coperture assicurative previste dalla normativa vigente e dall'art. 15 del capitolato descrittivo e prestazione prima dell'attivazione del servizio e si impegnano al loro rinnovo per l'intero periodo contrattuale, compreso il periodo di prolungamento opzionale. -----

2. Prima dell'attivazione del Servizio, l'Affidatario dovrà dimostrare previa presentazione di idonea documentazione, l'attivazione di tutte le polizze assicurative di cui al comma precedente. -----

3. E' a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del c.c.,

nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal fine l'Affidatario si impegna a manlevare e garantire la Regione da ogni pretesa e/o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. -----

4. A copertura della responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) di cui al comma precedente, l'Affidatario o ciascuna delle imprese Consorziate che in concreto svolgeranno i servizi oggetto di affidamento sono obbligati a stipulare, prima dell'attivazione del servizio e a mantenere in essere, per l'intero periodo contrattuale, una polizza con massimale catastofale di € 5.000.000, con limite di € 2.000.000 per singola persona. -----

5. Le garanzie a copertura dei rischi di cui ai commi 1 e 3 dovranno essere stipulate con specifico riferimento al servizio ed espressamente contenere le seguenti clausole particolari: -----

- l'obbligo della compagnia, di dare avviso alla Regione dell'eventuale mancato pagamento da parte dell'Affidatario dei premi successivi al primo, mantenendo valida la copertura assicurativa per i successivi 45 (quarantacinque) giorni, durante i quali la Regione ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio, trattenendolo sul corrispettivo dovuto ovvero richiedendo l'escussione della cauzione definitiva per l'importo versato, che dovrà essere reintegrato; -----

- l'obbligo della compagnia di dare comunicazione alla Regione dell'eventuale recesso con preavviso non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni; -----

- il riconoscimento in capo alla Regione della qualità di terzo. -----

6. La Regione si riserva di richiedere all'Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi. -----

----- **Art. 19 (Subaffidamento)** -----

1. L'Affidatario, in sede di offerta (modello 5: dichiarazione domicilio, subappalto,

accesso atti), ha indicato i seguenti servizi di trasporto pubblico e attività correlate che intende subaffidare: -----

- l'intera prestazione secondaria del servizio marittimo; -----

- servizi automobilistici urbani ed extraurbani. -----

2. Il subaffidamento è autorizzato dalla Regione nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 27 della L.R. n. 23/2007 così come modificato dall'art. 16 comma 3 della L.R. 13/2014, per una quota non superiore al 20% dell'importo di contratto. -----

3. Il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/2007, ai fini dell'autorizzazione al subaffidamento costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del presente contratto. -----

4. In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 lettera h), la Regione sospende tutti i pagamenti dovuti, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine la Regione provvede al pagamento diretto dei subaffidatari, trattenendo le somme necessarie dal corrispettivo dovuto, e liquidando il rimanente all'Affidatario. -----

----- **Art. 20 (Penali per fatti contrattualmente stabiliti)** -----

1. Le parti si danno reciproco atto che le attività di vigilanza e controllo, di cui all'art. 22 del presente contratto, e di monitoraggio, di cui all'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale, sono utilizzate anche ai fini della determinazione e applicazione delle penali e delle sanzioni amministrative normativamente previste. -

2. Le penali, per fatti contrattualmente stabiliti, sono definite ed applicate secondo quanto stabilito all'art. 16 del Capitolato descrittivo e prestazionale. -----

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 16 del Capitolato descrittivo e

prestazionale, gli impegni assunti dall’Affidatario con la presentazione dell’offerta tecnica sono fatti contrattualmente stabiliti, ai fini dell’applicazione delle penali e a tal fine l’importo della penale giornaliera viene fissato nella misura forfettaria di Euro 1.500,00 (millecinquecento); il cronoprogramma presentato in sede di gara ha valore al fine della verifica del rispetto dei termini. -----

4. La Regione si riserva di chiedere eventuali maggiori danni che derivino dalle infrazioni contestate. -----

5. La Regione applica le penali previste dal presente Contratto, previa contestazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, e dopo aver valutato le controdeduzioni dell’Affidatario, che dovranno venir prodotte con lo stesso mezzo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. La Regione, accertato l’inadempimento oggetto della penale, a sua insindacabile scelta irroga le penali provvedendo o alla trattenuta delle stesse sul saldo del corrispettivo e/o escutendo la cauzione definitiva, che dovrà successivamente essere reintegrata. -----

6. La Regione si riserva la facoltà di utilizzare l’importo delle penali per richiedere all’Affidatario attività migliorative dei servizi resi in ambito contrattuale, ai quali è tenuto a dare esecuzione. -----

6 bis. A specificazione di quanto sopra previsto, il mancato rispetto del termine di avvio del servizio comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari al maggior valore pagato dalla Regione per la gestione del servizio in proroga tecnica rispetto all’offerta presentata dallo stesso Affidatario. -----

7. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 10 (dieci)% dell’importo contrattuale annuale; se l’importo delle penali da applicare supera la predetta percentuale, ciò è causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 2, lettera d) del presente

contratto. -----

----- **Art. 21 (Versamenti discendenti dagli obblighi tributari)** -----

1. L’Affidatario come da offerta presentata è obbligato ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in ragione del presente contratto, utilizzando il conto corrente di addebito n. 0010393433 aperto presso la filiale di Gorizia 1, della Banca di Cividale SCPA, con sede in Corso Verdi n. 40 Gorizia (GO) nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. -----

2. Ogni eventuale modifica al conto corrente di addebito dovrà preventivamente essere comunicata alla Regione e da questa approvata. -----

3. L’Affidatario è obbligato a utilizzare per tutto il periodo contrattuale compreso il periodo opzionale un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. -----

4. Il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal presente articolo costituisce causa di decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 comma 2 lettera k) del presente contratto. -----

----- **Art. 22 (Vigilanza e controllo)** -----

1. L’Attività di vigilanza e controllo sui servizi affidati è svolta dalla Regione stessa ovvero da soggetti dalla stessa delegati, ai sensi della L.R. 23/2007. -----

2. L’Affidatario è obbligato a consentire il libero accesso a veicoli, impianti, documentazione amministrativa e contabile relativa ai servizi affidati ai soggetti incaricati della vigilanza e controllo nonché a consentire l’accesso a dati sul servizio e alla documentazione anche per via telematica. -----

----- **Art. 23 (Revoca dall’appalto)** -----

1. La disciplina della revoca è contenuta all’articolo 25 della L.R. 23/2007. -----

2. La Regione revoca l’affidamento con conseguente risoluzione del contratto di

servizio nei seguenti casi: -----

- a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi; --
- b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico; -----
- c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità; -----
- d) negli altri casi previsti dalla normativa vigente. -----

3. In caso di revoca all'Affidatario è riconosciuto un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito. -----

----- **Art. 24 (Decadenza dall'appalto)** -----

1. La disciplina della decadenza è contenuta nell'art. 26 della L.R. 23/2007. -----

2. La Regione può pronunciare la decadenza dell'Affidatario con conseguente risoluzione del contratto nei seguenti casi: -----

- a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente; -----
- b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento; -----
- c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio; -----
- d) gravi irregolarità specificatamente previste nel contratto di servizio; -----
- e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio; -----
- f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa o contrattuale dei lavoratori dipendenti; -----
- g) mancato inizio del servizio entro la data fissata nel precedente art. 3; -----
- h) mancata adozione o pubblicizzazione della Carta dei Servizi; -----
- i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) della L.R.

23/2007;

j) altri casi previsti dalla normativa vigente; -----

k) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 21 "Versamenti discendenti dagli obblighi tributari" del presente contratto. -----

3. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Affidatario, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per l'affidamento del servizio al nuovo Affidatario e in relazione agli ulteriori danni. -----

4. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo è effettuata all'Affidatario mediante comunicazione PEC con la quale lo stesso è invitato alla immediata regolarizzazione, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative, laddove previste. -----

5. L'Affidatario può presentare osservazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la pronuncia della decadenza di cui al comma 2 del presente articolo. -----

6. Decorso il termine di cui al comma 5, sulla scorta della documentazione acquisita, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, la Regione adotta gli eventuali provvedimenti consequenziali. -----

----- **Art. 25 (Cessazione e subentro del nuovo Affidatario)** -----

1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'Affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore del medesimo. -----

2. Il trasferimento del personale dipendente dall'Affidatario al nuovo Affidatario è

effettuato in coerenza alle indicazioni dell'art. 23 comma 1 lettera j) della L.R. 23/2007 e da quanto stabilito all'art. 10 del presente contratto. -----

3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario. -----

----- **Art. 26 (Controversie)** -----

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito al rispetto delle clausole del presente Contratto è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario. ----

2. Il foro competente è quello di Trieste. -----

----- **Art. 27 (Efficacia del contratto)** -----

1. Il presente contratto mentre è impegnativo per l'Affidatario fin dal momento della sottoscrizione, lo sarà per la Regione solo ad avvenuto perfezionamento del relativo impegno di spesa. -----

Art. 28 (Pagamenti ed obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. I mandati di pagamento verranno emessi a favore della Società TPL FVG S.c.ar.l mediante accredito in conto corrente bancario presso Banca di Cividale SCPA, Filiale di Gorizia 1, Corso Verdi n. 40 Gorizia (GO) IBAN IT15L 05484 12401 CC0010393433 BIC: CIVIIT2C. -----

2. Eventuali diverse modalità di pagamento successive alla stipulazione del presente contratto verranno accolte senza necessità di alcuna formalità, su specifica richiesta scritta del legale rappresentante dell'Affidatario. -----

3. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -----

4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

5. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: -----

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Affidatario, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori forniscono beni o prestano servizi in relazione al contratto di servizio, devono avvenire mediante assegno / bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati indicati dall'Affidatario; -----

b) ogni pagamento deve riportare il CIG; -----

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; -----

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato descrittivo e prestazionale; -----

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

----- **Art. 29 (Domicilio)** -----

1. L'Affidatario dichiara agli effetti del presente atto il proprio domicilio fiscale presso la sede di Gorizia, via Caduti di An Nasiriyah, 6 -----

2. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere trasmesse mediante trasmissione via PEC presso i rispettivi indirizzi di seguito indicati: -----

per la Regione Friuli Venezia Giulia: **territorio@certregione.fvg.it** -----

per l’Affidatario: **tpfvg@legalmail.it** -----

3. Eventuali diverse indicazioni circa l’indirizzo cui trasmettere tutte le comunicazioni tra le parti successive alla stipulazione del presente contratto verranno accolte senza necessità di alcuna formalità, su specifica richiesta scritta dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati. -----

----- **Art. 30 (Obblighi dell’Affidatario in relazione alla scadenza del -----
----- Contratto di servizio) -----**

1. L’Affidatario è tenuto a presentare alla Regione almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del presente Contratto: -----

a) l’elenco delle infrastrutture utilizzate completo di indicazioni relative all’ubicazione, alla consistenza, alla proprietà, alla quota non ancora ammortizzata o al canone nel caso di infrastrutture locate; -----

b) l’elenco dei mezzi utilizzati per lo svolgimenti dei servizi automobilistici e marittimi contrattualizzati, indicandone l’anno e il valore di acquisto, la quota non ancora ammortizzata; -----

c) l’elenco delle altre dotazioni strumentali all’effettuazione del servizio, con indicazione dell’indennizzo dovuto per ciascuna dotazione dal Nuovo Affidatario, pari al valore delle stesse non ancora ammortizzato o delle modalità di messa in disponibilità e dell’eventuale canone pagato nel caso di dotazioni non di proprietà; -

d) l’elenco delle autostazioni e degli approdi utilizzati per l’espletamento del servizio e i relativi canoni. -----

2. Alla scadenza del contratto l’Affidatario è tenuto a mettere a disposizione del Nuovo Affidatario, le infrastrutture, il parco mezzi e le altre dotazioni strumentali, individuate dalla Regione come strategiche per lo svolgimento del servizio, tra quelli elencati alle lettere a), b) e c) del comma 1. Il valore della transazione è determinato

ai sensi dell'art. 28 della L.R. 23/2007. -----

3. Per i beni individuati come non strategici dalla Regione è previsto il diritto di prelazione in capo al Nuovo Affidatario. -----

4. L'Affidatario nel sottoscrivere i contratti per la disponibilità di infrastrutture non di proprietà, ha l'obbligo di richiedere la presenza di una clausola di cessione del contratto al Nuovo Affidatario nel caso di subentro. -----

5. L'Affidatario, con la tempistica di cui al comma 1, è tenuto a fornire l'elenco non nominativo degli addetti da trasferire al Nuovo Affidatario, suddiviso per qualifica mansione, età e anzianità di servizio e con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto, nonché dei contratti aziendali integrativi. L'Affidatario è tenuto inoltre a garantire al Nuovo Affidatario quanto previsto dall'art. 10 commi 5 e 6 del presente contratto. -----

6. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, la Regione sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione, fermo restando il risarcimento per eventuali danni subiti dalla stessa.

7. L'Affidatario è tenuto inoltre a presentare alla Regione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto di servizio l'elenco nominativo del personale di cui al comma 5. -----

----- **Art. 31 (Clausola sulla prevenzione della corruzione)** -----

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione nei confronti dell'Affidatario stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma precedente sono affetti da nullità.-----

3. Ai soggetti sopra indicati è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.-----

----- **Art.32 (Codice di comportamento dei dipendenti regionali)**-----

1. L'aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore dell'Amministrazione regionale nello svolgimento delle attività dedotte in contratto. In ottemperanza dell'articolo 19 del Codice, il Codice di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo:-----

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-e-trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf.-----

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli addebiti.-----

----- **Art. 33 (Informazioni antimafia)**-----

1. La Regione, con propria nota protocollo numero PG_GOUTG_Ingresso_0042272_20191014 del 14.10.2019 ha richiesto alla Banca dati nazionale antimafia (BDNA) il rilascio dell'informazione antimafia relativa all'Affidatario ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 159/2011.-----

Nelle more del rilascio di detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'attivazione dei servizi oggetto del contratto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato D.lgs. n. 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte tramite la BDNA dovessero sussistere nei confronti dell'Affidatario cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, la Regione procederà alla risoluzione del contratto. -----

----- **Art. 34 (Clauseole finali)** -----

1. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto di servizio e delle copie occorrenti nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto. -----
2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. -----
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Regione. -----
4. L'Affidatario, costituito in Società Consortile a Responsabilità Limitata ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. n. 23/2007 è soggetto alle condizioni previste dal presente Contratto, dal Capitolato descrittivo e prestazionale e per quanto non previsto dalle norme del Codice Civile. -----
3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso materialmente non allegati in quanto conosciuti dalle parti ed espressamente accettati in sede di presentazione della documentazione per la gara, custoditi presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio:-- -----

- a) Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale approvato con D.P.Reg. n. 80 dd. 15.04.2013 e relativi allegati; -----
- b) Capitolato descrittivo e prestazionale e relativi allegati; -----
- c) Offerta dell'affidatario e relativi allegati, composta da: -----

Offerta tecnica: . -----

Capitolo I) Criterio di valutazione A – Attrattività. -----

- Sub criterio 1 Servizio di TPL come strumento di promozione del servizio.-----
- Sub criterio 2 Servizio TPL come strumento di valorizzazione e promozione del territorio. -----
- Sub criterio 3 Proposta progettuale dei servizi compresi nella produzione chilometrica. -----
- Sub criterio 4 Proposta progettuale sui servizi flessibili . -----
- Sub criterio 5 Rete di vendita . -----
- Sub criterio 6 Aumento del rapporto viaggiatori trasportati su posti offerti. -----
- Sub criterio 7 Proposta progettuale di ulteriori servizi. -----

Capitolo II) - Criterio di valutazione B – Attenzione ai viaggiatori. -----

- Sub criterio 1 Informazione 1, -----
- Sub criterio 2 Possesso certificazione UNI 13816. -----
- Sub criterio 3 Formule di rimborso. -----
- Sub criterio 4 Informazione. -----
- Sub criterio 5 Assistenza alle persone con disabilità. -----

Capitolo III) Criterio di valutazione C – Flessibilità. -----

Capitolo IV) Criterio di valutazione D – Monitoraggio. -----

- Sub – criterio 1 – Contapasseggeri. -----
- Sub criterio 2 – Software. -----

Capitolo V) - Criterio di valutazione E – Integrazione. -----

Capitolo VI) - Criterio di valutazione F – Economicità . -----

- Sub criterio 1 – Riduzione dei tempi di subentro . -----

- Sub criterio 2 - Attivazione CAB regionale). -----

Capitolo VII) - Criterio di valutazione G – Organizzazione Aziendale. -----

- Sub criterio 1 – Diffusione sul territorio di infrastrutture funzionali . -----

- Sub criterio 2 – Organizzazione aziendale. -----

Offerta economica. -----

- Sub criterio 1 – Costo a km sui servizi aggiuntivi urbani . -----

- Sub criterio 2 – Costo a km sui servizi aggiuntivi extraurbani . -----

- Sub criterio 3 – Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, I.V.A. e oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziali esclusi. -----

d) Documentazione afferente alla procedura di verifica della congruità dell'offerta.---

Richiesto io, Ufficiale Rogante Aggiunto della Regione, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai componenti, i quali, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente insieme a me, utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me previamente verificata. -----

Scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia, questo atto occupa pagine intere 50 (cinquanta) e fin qui della pagina 51 (cinquantuno). -----

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -----

dott. ing. Sandro Chiarandini (*firmato digitalmente*)-----

Per la TPL FVG S.c.ar.l -----

dott. Aniello Semplice (*firmato digitalmente*) -----

L'Ufficiale Rogante Aggiunto -----

avv. Carlo Martone (*firmato digitalmente*) -----

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ TPL FVG S.c.a r.l.

Oggi **12 novembre 2019** alle ore 10.30 presso la sede legale sita in Gorizia, Via Caduti di An Nasiriyah n. 6, a seguito di regolare convocazione da parte del suo Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. stipula del contratto di servizio per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di persone automobilistici urbani ed extraurbani tranviari e marittimi su collegamenti di interesse regionale di durata decennale: determinazioni e attribuzione poteri.**

Sono presenti tutti i Consiglieri di amministrazione, nelle persone di:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Narciso Gaspardo | Presidente, |
| - Caterina Belletti | Vicepresidente, |
| - Aniello Semplice | Amministratore delegato, |
| - Luccarini Pier Giorgio | Consigliere, |
| - Alberto Toneatto | Consigliere. |

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Narciso Gaspardo, il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Attilio Collavini, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità dell'odierna riunione e verificato che ai sensi dello statuto sociale il Consiglio può validamente deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo e unico punto all'Ordine del giorno.

- 1. stipula del contratto di servizio per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di persone automobilistici urbani ed extraurbani tranviari e marittimi su collegamenti di interesse regionale di durata decennale: determinazioni e attribuzione poteri**

L'Amministratore delegato informa che in data 6 novembre u.s. l'Amministrazione regionale ha trasmesso alla Società una nota (allegata al presente verbale) preannunciando la data della stipula del nuovo contratto di servizio, stabilita per il 14 novembre 2019, e richiedendo alcuni adempimenti preliminari, rappresentati dalla costituzione della garanzia definitiva e dall'indicazione del nominativo del rappresentante incaricato alla stipula del contratto.

Comunica, altresì, che l'Amministrazione stessa, sabato 9 novembre, ha trasmesso una bozza del testo del contratto - già resa nota al Consiglio - e che tale bozza ricalca lo schema di contratto allegato al bando di gara, eccezion fatta per l'inserimento dei seguenti articoli, resosi necessario per l'adeguamento del testo contrattuale a norme o regolamenti a carattere locale e nazionale di natura inderogabile:

- art. 31 Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.;
- art. 32 Codice di comportamento dei dipendenti regionali;
- art. 33 Informazioni antimafia.

L'Amministratore delegato fa presente che i termini e le condizioni contrattuali sono stabilite dallo schema contrattuale allegato al bando di gara, che l'offerente ha dichiarato di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna (cfr. art. 14.1.6 Disciplinare di gara). Pertanto, eventuali modifiche o integrazioni rispetto allo stesso sono circoscritte a situazioni molto specifiche, costituite da modifiche legislative nelle more intervenute, ovvero da modifiche che non incidono significativamente sulle condizioni complessive valutate all'atto della presentazione dell'offerta.

Esaurito l'intervento dell'Amministratore delegato, il Presidente invita i presenti ad esprimersi al riguardo:


Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

- a) di sottoscrivere con la Regione Friuli Venezia Giulia il **"Contratto di servizio per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di persone automobilistici urbani ed extraurbani tranviari e marittimi su collegamenti di interesse regionale di durata decennale, salvo opzioni - CIG: 5905206A24"** concernente i servizi affidati alla Società Consortile con Decreto n. 853 del 27.01.2017 in esito alle procedure di affidamento espletate;
- b) di costituire, ai fini della predetta stipula, la "garanzia definitiva" di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016, nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa in materia di appalti pubblici e dalla documentazione relativa al bando di gara, attivando a tal fine l'impegno già assunto dalla Compagnia Assicurativa ITAS Mutua, costituitasi fideiussore nell'interesse della Società all'atto della costituzione della "garanzia provvisoria" in sede di presentazione dell'offerta di gara;
- c) di delegare, l'Amministratore delegato dott. Aniello Semplice affinché provveda - in nome e per conto della Società - alla sottoscrizione del predetto contratto e a tutti i necessari adempimenti preliminari alla stessa, inclusa la costituzione della "garanzia definitiva"; il tutto anche concordando termini e condizioni aggiuntive o in deroga rispetto allo schema contrattuale allegato al bando di gara, fermo restando il rispetto rigoroso dei limiti sopra indicati, senza che possa a Lui essere eccipito alcun difetto di mandato e con promessa di aver per valido e ratificato quanto posto in essere in attuazione del presente incarico.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, previa lettura ed approvazione del presente verbale, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11.50.-

Il Presidente
Narciso Gaspardo


Il Segretario
Attilio Collavini,


Il presente registro: LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della società : TPL FVG S.C. A R.L.
Via Caduti di An Nasiriyah, 6
34170 GORIZIA

si compone di n. 300 fogli numerati dal n. 1 al n. 300.



IL DELEGATO ALLA FIRMA
Sig.ra MINA SAMBO

Milij Leub

GORIZIA, 01/10/2018